

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. NAPPI Aniello - rel. Presidente -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (omissis)-2010 proposto da

SOCIETA' DEBITRICE ED AMMINISTRATORE UNICO

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO

- controricorrente -

e contro

CREDITORI

- intimati -

avverso la sentenza n. (omissis)/2009 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 23 giugno 2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Aniello Nappi;

udito l'avv. (omissis) per il resistente;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La società debitrice ed il suo amministratore unico, impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Padova il 15 ottobre 2009, a seguito di separati ricorsi promossi da G. G. e altri 28 lavoratori dipendenti della fallita, nonché dalla società (omissis).

Ritenne la Corte d'appello che fosse stato dimostrato lo stato di insolvenza della società fallita, essendo sufficiente a tal fine uno stato di illiquidità non transitoria e risultando le attività comunque significativamente inferiori alle passività.

Né ostava alla dichiarazione del fallimento la sospensione dei termini prevista dalla L. 20 febbraio 1999, n. 44, art. 20, disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, trattandosi di disciplina inapplicabile al procedimento prefallimentare e rilevante solo ai fini dell'accertamento della concreta esigibilità dei singoli crediti.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La curatela resistente ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO le ricorrenti denunciano senz'altro la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il SECONDO MOTIVO le ricorrenti deducono un vizio di motivazione della sentenza impugnata, rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la corte veneziana malamente applicato al caso di specie la L. n. 44 del 1999, art. 20.

Il PRIMO MOTIVO del ricorso è inammissibile.

Com'è noto, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).

Nel PRIMO MOTIVO qui in esame, invece, le odierne ricorrenti, non solo hanno omesso di indicare in seno alla sua rubrica le norme in tesi violate dalla sentenza impugnata, ma neppure hanno poi compiutamente illustrato quali parti della stessa sarebbero in contrasto con disposizioni di legge.

Pure a ritenere che la necessaria illustrazione delle norme violate possa ricavarsi dalla lettura del secondo motivo di ricorso, dove si lamenta, peraltro nell'ambito di quello che è formulato come un vizio di motivazione, l'erronea applicazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, entrambi i motivi risultano comunque del tutto infondati.

E invero la corte veneziana ha ritenuto che la sospensione dei procedimenti pendenti, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, prevista dalla citata L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4 (a tenore del quale "*Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 - id est per trecento giorni, n.d.r. - l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate*"), possa riguardare i singoli crediti oggetto degli specifici provvedimenti amministrativi previsti dal comma 7 della norma in esame, senza tuttavia pregiudicare la potestà del giudice, una volta riscontrata l'insolvenza dell'imprenditore ai sensi della L. Fall., art. 5, di dichiararne il fallimento.

La pronuncia impugnata ha quindi rettammente interpretato la norma in esame, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva (così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale), ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non resta soggetto

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Rel. Nappi, 09 febbraio 2016, n. 2541

alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. 19 marzo 2014 n. 6309; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22756; Cass. 28 maggio 2012, n. 8432).

Assumono, peraltro, le ricorrenti l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza; vizio che discenderebbe, principalmente, proprio dalla mancata applicazione della ridetta L. n. 44 del 1999, art. 20, alla fattispecie in esame.

In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata, si evince chiaramente che l'insolvenza è stata ritenuta provata, dal giudice del merito, in ragione dell'ingentissima esposizione debitoria di società debitrice (risultante dallo stato passivo approvato), del pacifico omesso pagamento delle retribuzioni spettanti a tutti i dipendenti (già dal mese di febbraio del 2009), della rilevante entità dei protesti (sia di assegni sia di cambiali) elevati a partire dal marzo del 2009, nonché della documentata mancanza delle condizioni di fattibilità per una proposta concordataria L. Fall., ex art. 161.

Tutte circostanze queste, plausibilmente ritenute idonee a comprovare uno stato di decozione dell'impresa, rilevante L. Fall., ex art. 5, che non risultano neppure smentite, ovvero seriamente messe in dubbio, dalla lettura dei motivi in esame.

Quanto alla lamentata omessa considerazione della "sospensione" per trecento giorni dei termini di pagamento dei mutui bancari e ipotecari, "nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva", prevista dalla L. n. 44 del 1999, citato art. 20, comma 1, è sufficiente osservare come la Corte d'appello, con motivazione congrua e non meritevole di censura di sorta, abbia ritenuto che la detta sospensione avrebbe potuto comportare - ma solo in via temporanea - il difetto della condizione di insolvenza dell'impresa.

Tuttavia, avendo la società fallita omesso di allegare e provare la sussistenza dei presupposti, inclusi gli atti amministrativi puntualmente elencati al citato art. 20, comma 7 (nel testo applicabile *ratione temporis*, prima della novella introdotta dal L. 27 gennaio 2012, n. 3), necessari per godere della invocata moratoria in relazione alla sua assai rilevante esposizione debitoria, la Corte adita non è stata posta in condizione di accertare se la già acclarata insolvenza fosse, sia pure ad tempus, venuta meno.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2016

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**